

*L'Estensore**I Responsabili degli Uffici**Il Dirigente del Servizio**F.to Dr.ssa M. Saula Gambacorta**F.to Dr.ssa M. Saula Gambacorta**F.to Avv. Nicoletta Bucco***GIUNTA REGIONALE**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 30 settembre 2021, nr. 395/DPG021**

**DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE****SERVIZIO ISTRUZIONE – FORMAZIONE - UNIVERSITÀ****UFFICIO APPRENDIMENTO PERMANENTE**

**OGGETTO: Standard monimo di percorso formativo per "GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA" approvato con D.D. n. 101/DPG009 del 20/07/2020. Rettifica paragrafo 2 "Requisiti obbligatori di accesso al percorso".**

### **LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTI**

- il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
- il D.M. 30-06-2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
- il D.M. 08-01-2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
- l'art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.”;

**CONSIDERATO**

che con DGR n. 788 del 16/10/2018, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative di rango nazionale e regionale, si è provveduto a recepire le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, e ad approvare, pertanto, il documento denominato “Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali,

non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni attuative”;

**PRECISATO** che l'art. 10 del predetto documento stabilisce che, al fine della programmazione e della gestione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, la Regione implementa ed aggiorna i repertori delle qualificazioni e dei profili e degli standard di percorso formativo;

**DATO ATTO**

- che con D.D. n. 139/DPG009 dell'11/06/2019 e ss.m.ii., si è proceduto ad approvare e ad integrare progressivamente il Repertorio regionale degli standard formativi;
- che, nella fattispecie, con D.D. n. 101/DPG009 del 20/07/2020, si è proceduto ad approvare lo Standard minimo di percorso formativo per "Guida del Parco nazionale della Majella";

**PRESO ATTO** che con sentenza n. 306/2021, il Tar Abruzzo – Sez. di L'Aquila, ha accolto il ricorso del Collegio regionale delle Guide alpine che instava, *inter alia*, per l'annullamento del predetto provvedimento n. 101/DPG009/2020 che prevedeva, tra i requisiti obbligatori e alternativi di accesso allo stesso, anche l'aver svolto negli ultimi 3 anni almeno 10 attività di guida ambientale escursionistica per ciascun anno, circostanziate e dimostrabili fiscalmente, ai sensi della Legge 04/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;

**EVIDENZIATO**

- che decisione assunta dall'Organo giudicante nella sentenza *de qua*, si fonda sulle disposizioni di cui alle norme nazionali e regionali vigenti sul punto, in particolare:
  - la L. n. 6/89, che ha introdotto, a livello nazionale, un sistema professionale ordinistico che regola le professioni di accompagnamento in montagna;
  - la L.R. n. 86/98, attuativa della richiamata Legge Quadro, che istituisce l'Albo professionale e disciplina nel dettaglio l'ordinamento delle professioni di “Guida alpina-Maestro di alpinismo”, “Aspirante guida alpina” e “Accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo”, il cui esercizio, dunque, presuppone l'iscrizione all'Albo medesimo;
- che nella citata sentenza, pertanto, stante il contesto normativo appena delineato, si giunge a concludere che, ammettendo al percorso formativo in argomento anche chi svolge l'attività di Guida ambientale escursionistica, si riconoscerebbe, sebbene implicitamente, la possibilità di accedere alle professioni di accompagnamento in montagna anche a soggetti non iscritti al relativo Albo regionale;

**RITENUTO,** pertanto, in esecuzione del richiamato provvedimento giudiziario e delle considerazioni in esso formulate, di rettificare il detto standard di percorso formativo per “Guida del Parco nazionale della Majella”, espungendo dai requisiti obbligatori di accesso al medesimo l'aver prestato attività come Guida ambientale escursionistica;

Tutto ciò premesso

## ***D E T E R M I N A***

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

**1. DI RETTIFICARE** lo standard di percorso formativo per “Guida del Parco nazionale della Majella”, al paragrafo 2 "Requisiti obbligatori di accesso al percorso", espungendo dai requisiti medesimi l'aver prestato negli ultimi 3 anni almeno 10 attività di guida ambientale escursionistica per ciascun anno, circostanziate e dimostrabili fiscalmente, ai sensi della Legge 04/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

**2. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul portale regionale.